



# COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 18:00 convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 4 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell'adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il collegamento. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GAVOSTO/CLAUDIO	Sindaco	SI'
2. GENNARO/RENZO	Consigliere	SI'
3. BERGOGLIO/BRUNO	Consigliere	SI'
4. BONASSO/CARLO	Consigliere	SI'
5. CORNO/CRISTINA	Consigliere	SI'
6. ZATTA/MONICA	Consigliere	SI'
7. BERSANO/CLAUDIO	Consigliere	SI'
8. GAVOSTO/SERGIO	Consigliere	SI'
9. LAURELLA/MANUELA	Consigliere	SI'
10. EMANUEL/BRUNO	Consigliere	SI'
11. BAROCCO/MAURO	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il responsabile del servizio tributi propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2021"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

- L'art 1 comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che

*"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

- *a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

- *b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

- *c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

- *d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00** per mille;

2. abitazioni non principali (seconde case) e pertinenze delle abitazioni principali che superano il limite di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota pari al **9,30** per mille
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'**1,00** per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;
5. fabbricati adibiti ad attività produttive (Cat. D - ad esclusione dei D/10 - e cat. C diverse dalle precedenti): aliquota pari al **9,30** per mille;
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,20** per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **8,90** per mille;
8. terreni agricoli: **esenti**

**Preso atto** che l'indicazione di una aliquota per "fabbricati diversi da quelli precedenti" è di fatto pleonastica e che potrebbe indurre in errore sull'identificazione da parte dei cittadini di quella che è l'aliquota generale, che deve intendersi quella applicabile alle abitazioni non principali (seconde case)

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote attualmente vigenti, pur con l'applicazione dell'esenzione ex lege della prima rata per gli immobili indicati nell'art. 1 comma 599 della legge 30 dicembre 2020 n. 178

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime espressa per appello nominale

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00** per mille;
2. abitazioni non principali (seconde case) e pertinenze delle abitazioni principali che superano il limite di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota pari al **9,30** per mille
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'**1,00** per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;

5. fabbricati adibiti ad attività produttive (Cat. D - ad esclusione dei D/10 - e cat. C diverse dalle precedenti): aliquota pari al **9,30** per mille
6. aree fabbricabili: aliquota pari al **8,90** per mille;
7. terreni agricoli: **esenti**
8. fabbricati adibiti ad attività produttive come di seguito indicati **esentati dal pagamento della prima rata:**

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate*

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per appello nominale

### **DELIBERA**

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

(Codice dell'Amministrazione Digitale)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: GAVOSTO Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

<b>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'</b>	
La presente deliberazione:	
X	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il 28/04/2021	Il Segretario COMUNALE F.to: Dott.ssa Rita AIELLO